



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' DELLE CERAMICHE

Città Metropolitana di Messina

Regolamento Comunale di rateizzazione tributi ed altre entrate comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.6.2019

Art. 1

E' data la possibilità a debitori, tributari e patrimoniali, del Comune di Santo Stefano di Camastra che ne facciano richiesta, salvo il chiaro intento fraudolento, di rateizzare i complessivi debiti contratti solo ed esclusivamente sino alla data del 31.12.2018. Il contribuente che intende avvalersi di detta opportunità dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, la motivata impossibilità a pagare, secondo le previste correnti modalità, quanto dovuto. L'importo oggetto di rateizzazione sarà esclusivamente maggiorato dei soli interessi legali tempo per tempo applicabili computati in forma scalare, a valere per il periodo temporale di richiesta rateizzazione. Detti interessi saranno imputati, a conguaglio, maggiorando il pagamento dell'ultima rata di dilazione.

Art. 2

Le richieste di dilazione, debitamente compilate e firmate, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, potranno essere presentate entro e non oltre la data del 31.07.2019, direttamente al protocollo del comune di S.Stefano di Camastra o inviate tramite pec entro le ore 13.00 del medesimo giorno o spedite mezzo raccomandata. In quest'ultimo caso farà fede la data di inoltro della stessa che dovrà comunque essere entro il 31.07.2019.

I competenti uffici comunali comunicheranno al richiedente l'accettazione o l'eventuale diniego della proposta avanzata entro giorni 10 dal ricevimento della stessa, provvedendo a comunicare la data di possibile sottoscrizione della pattuizione di dilazione.

L'Amministrazione Comunale, qualora ravvisasse evidenti e palesi discrasie tra il presunto stato di difficoltà economica dichiarato e la reale, comprovata e diversa situazione economico patrimoniale del richiedente, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di declinare la richiesta ricevuta.

Art. 3

La rateizzazione dei pagamenti dovuti, in ragione dell'ammontare complessivo del debito contratto, è possibile da mesi 1 a mesi 36, successivi al pagamento della rata iniziale di anticipo versata prima della sottoscrizione della pattuizione di dilazione e che dovrà essere di importo non inferiore al 10% di quanto complessivamente richiesto di dilazionare.

Possono formare oggetto di rateizzazione esclusivamente i debiti tributari e patrimoniali maturati fino alla data del 31.12.2018 che non abbiano già formato oggetto di incarico per la loro riscossione coattiva, con le modalità di seguito disciplinate:

- coloro i quali risultano essere debitori di complessive somme non superiori a euro 500 (cinquecento) entro il limite massimo di mesi 8 dalla data di accettazione della proposta di dilazione ed in numero massimo complessivo di 8 rate;
- coloro i quali risultano essere debitori di complessive somme non inferiori ad euro 501 e non superiori ad euro 1.250 (milleduecentocinquanta) entro il limite massimo di mesi 12 dalla data di accettazione della proposta di dilazione e in numero complessivo di 12 rate;
- coloro i quali risultano essere debitori di complessive somme non inferiori ad euro 1.251 e non superiori ad euro 2.000 (duemila) entro il limite massimo di mesi 16 dalla data di accettazione della proposta di dilazione e in numero massimo complessivo di 16 rate;
- coloro i quali risultano essere debitori di complessive somme non inferiori ad euro 2001 (duemilauno) e non superiori ad euro 10.000 (diecimila) entro il limite massimo di mesi

24 dalla data di accettazione della proposta di dilazione e in numero massimo complessivo di 24 rate;

- coloro i quali risultano essere debitori di complessive somme non inferiori ad euro 10.001 (diecimilauno) e non superiori ad euro 20.000 (diecimila) entro il limite massimo di mesi 30 dalla data di accettazione della proposta di dilazione ed in numero massimo complessivo di 30 rate;

- coloro i quali risultano essere debitori di complessive somme non inferiori ad euro 20.001 (ventimilauno) entro il limite massimo di mesi 36 dalla data di accettazione della proposta di dilazione ed in numero massimo complessivo di 36 rate

Il pagamento delle rate pattuite dovrà avvenire mensilmente entro giorno 28 di ogni mese. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 4

Il contribuente che chiede la rateizzazione dovrà inserire nella richiesta avanzata tutte le somme dovute al Comune a qualsiasi titolo, accertate o da accertare, sino al 31.12.2018 e dovrà allegare alla stessa valido documento di identità.

L'Ente sarà rappresentato alla sottoscrizione dell'accordo di dilazione dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o in caso di sua assenza o impedimento da altro capo area appositamente incaricato. L'accordo sottoscritto dovrà essere munito della firma autenticata del richiedente sottoscrittore.

Art. 5

Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, comporta, senza la necessità di ulteriore avviso o diffida, la risoluzione automatica dell'accordo e la immediata sospensione all'utente interessato dei servizi oggetto di eventuale morosità. In tal caso, l'ente avvierà le procedure per legge previste per il recupero coattivo del credito vantato, senza possibilità di opposizione da parte del sottoscrittore contribuente.